COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

BERRY: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 e del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa. (141) . . 79

PRESIDENTE . . 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
TOZZI CONDIVI, *Relatore* 79, 80, 81, 83, 84, 85
BERRY 80, 81, 83
NANNUZZI 80, 81, 85
JACOMETTI 85
AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* 82

La seduta comincia alle 9,15.

BERRY, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Deputato Berry: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 e del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati governi dei territori già di sovranità italiana in Africa (Urgenza) (141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Berry: « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, concernenti il personale del soppresso ministero dell'Africa italiana e degli Enti dipendenti dai cessati governi dei territori già di sovranità italiana in Africa ».

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La proposta di legge d'iniziativa del deputato Berry, che ci viene oggi presentata, fu già esaminata dalla I Commissione nella seconda legislatura e fu approvata il 12 marzo 1958, in sede legislativa, ma per il sopravvenuto scioglimento delle due Camere, non potè completare il suo *iter*. Il testo sottoposto attualmente all'esame di questa Commissione presenta però alcune modificazioni ed aggiunte, che sono state introdotte dallo stesso onorevole Berry, che ha coordinato il progetto originario con suggerimenti e proposte fatti dal Ministero del tesoro.

Il nuovo testo, secondo il relatore, merita accoglimento e gli ex dipendenti del Ministero dell'Africa italiana debbono gratitudine all'onorevole Berry per il lavoro interessante e perspicuo che egli ha compiuto.

La proposta di legge, pur riferendosi ad un ristretto numero di persone, pone in luce una quantità di problemi, i quali ci dimostrano come una proposta di legge successiva ad una legge già emanata, possa far sorgere delle preoccupazioni in ordine a situazioni inique determinate in perfetta buona fede dal legislatore.

La proposta di legge in esame fà riferimento alla legge 29 aprile 1953, n. 430, con-

cernente il personale appartenente all'ex Ministero dell'Africa italiana modificata dalla legge 9 luglio 1954, n. 431, e successivamente, col decreto delegato del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451. Si cercò a quell'epoca di fare tutto il possibile per il personale suddetto; però, malgrado si intendesse col decreto delegato rispettare le anzianità conseguite nel periodo di servizio sia presso gli uffici statali dell'Africa italiana sia presso gli Enti locali che avevano carattere apparentemente non statale, in sostanza con quel decreto, non si rispettò tale principio e l'inquadramento del personale nelle varie amministrazioni avvenne senza tener conto di questa anzianità. E ciò perché a quell'epoca l'anzianità aveva poca importanza ai fini della carriera.

Senonché, poiché in base alla « legge delega » l'anzianità ha acquistato una importanza fondamentale, ciò che fino all'emanazione dei decreti delegati non era stato considerato una ingiustizia, ha determinato una situazione di tale sperequazione per cui questo personale si è trovato in una situazione di carriera estremamente disagevole essendo stato superato dal personale proveniente dai ruoli originari. L'esigenza attuale è quella di applicare quel principio di giustizia che era stato riconosciuto fin dal 1953.

Questa è la base della proposta di legge Berry, che all'articolo 1 attribuisce al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana l'anzianità decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale del 1954.

L'articolo 1 contiene anche una disposizione nuova, che fu approvata nel 1958:

« L'assegno personale di cui al precedente comma è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori. Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza ».

Da questo articolo deriva un onere iniziale, sia pur lieve, a carico dello Stato, ma la Commissione Bilancio ha dato il suo parere favorevole, quindi non c'è nulla da eccepire.

Con l'articolo 2 si dispone il collocamento nei ruoli speciali transitori e si riconosce l'anzianità relativa.

L'articolo 3 precisa la posizione degli ex dipendenti delle amministrazioni provinciali, stabilendo anche per essi, ove lo richiedano, il diritto ad ottenere un determinato trattamento.

L'articolo 4 è identico a quello approvato nel 1958 e prende il riscatto, agli effetti della previdenza, degli anni di servizio prestati presso l'amministrazione libica o dell'Africa orientale.

L'articolo 5 dà un termine maggiore per presentare le domande.

L'articolo 6 dà la possibilità di pagare le vecchie quote della previdenza senza indennità di mora ed entro un periodo di cinque anni.

L'articolo 7, nel testo suggerito preventivamente dal Governo ed accolto dal proponente, ha per oggetto il personale che sia passato alla Somalia italiana – oggi indipendente – riconoscendo anche a questo personale il diritto di ottenere il riconoscimento dell'anzianità conseguita.

Gli articoli 8, 9 e 10 suggeriti dal Governo ed accolti, anche questi, dal proponente, trattano del periodo di congedo cui questi dipendenti avevano diritto in qualità di personale dell'Africa e stabiliscono che le indennità relative al mancato utilizzo di questo periodo possono essere liquidate.

Gli articoli 11 e 12 prevedono la riapertura dei termini.

Nell'articolo 13 si tratta ancora della previdenza rispetto a quei periodi nei quali questi impiegati avevano una cassa speciale di previdenza, ed è previsto il riscatto, per la qual cosa i titoli relativi vengono versati allo Stato.

BERRY. Quindi c'è una compensazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Nell'articolo 14 si tratta del rimborso delle spese di viaggio a cui i dipendenti avevano diritto tornando in Italia.

Altre norme particolari sono dettate dagli articoli 15 e 16, mentre l'articolo 17 stabilisce che gli articoli 1 e 2 della legge hanno effetto dal 29 marzo 1955. L'articolo 18 stabilisce la fonte di copertura della legge . Veramente di questa copertura non si parla in termini molto precisi, ma la Commissione Bilancio non ha avuto nulla da eccepire.

NANNUZZI. È un precedente che noi richiameremo quando ne capiterà l'occasione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che la Commissione Bilancio, in data 9 dicembre, ha comunicato il suo parere favorevole al nuovo testo presentato dal proponente, onorevole Berry, di intesa con il Governo. Ritengo opportuno fare una precisazione. Per la sistemazione dei dipendenti

del soppresso Ministero dell'Africa italiana sono stati emanati, a suo tempo, una larga serie di decreti legislativi, ciascuno dei quali prendeva in considerazione una diversa categoria di personale.

Il progetto di legge in discussione fa riferimento a tutto il personale contemplato dal decreto 30 novembre 1954, n. 1451. Evidentemente, non credo che si possa applicare senz'altro al personale contemplato dagli altri decreti legislativi.

BERRY. In gran parte questa legge ha carattere interpretativo e non dispositivo.

NANNUZZI. Non vorrei che uscissero fuori altre questioni riguardanti carriere e categorie che sono rimaste fuori.

Il Presidente disse, allorchè si esaminò la proposta in sede referente, che quando furono emanati i decreti legislativi fu fatto un lavoro complesso per sistemare in modo giusto tutte le varie categorie.

PRESIDENTE. Era una gamma complessissima.

NANNUZZI. Desidererei che mi si chiarisse se queste norme interpretative del decreto presidenziale del 1954 si riferiscono soltanto a talune categorie o al personale di talune carriere, che sono rimaste danneggiate dall'interpretazione di quel decreto e quindi tendono a sanare queste situazioni, oppure si vuol dare una migliore risoluzione dell'intero problema dell'inquadramento del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. A mio avviso, il progetto di legge ha una portata innovativa, oltre che interpretativa.

PRESIDENTE. È necessaria una precisazione, perché ci riferiamo a questioni diverse.

Quando furono emanati quei decreti cui facevo riferimento nell'altra seduta, noi (ero sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed incaricato della riforma burocratica) ci siamo trovati davanti a circa diecimila dipendenti del Ministero. La più larga parte, il 95 per cento, era dipendente dello Stato come personale di ruolo, non di ruolo, contrattisti, ecc. L'altra modestissima aliquota era dipendente da enti pubblici esistenti in Africa. Per tutta una serie di considerazioni equitative, che allora si è ritenuto opportuno seguire, si è voluto dare un inquadramento nei ruoli statali anche al personale dipendente dalle Amministrazioni municipali e da altri enti. Il decreto n. 1451, cui qui si fa riferimento, riguarda esclusivamente il personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa. Si tratta dei dipendenti dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, di quei particolari Enti provinciali del turismo che erano laggiù, e via dicendo. Si tratta di un numero molto limitato di persone. Quindi sulla base di questo, non possiamo inserire i problemi degli statali.

BERRY. Questo era il contenuto della mia proposta 141 di questa legislatura e 3158 dell'altra Legislatura. Senonché il Ministero del tesoro, Ispettorato generale del personale, e il Ministero dell'interno, hanno richiesto che in questa sede venissero introdotti gli emendamenti che ha illustrato il relatore.

Ecco perché, sotto un certo profilo, la portata del provvedimento è più vasta.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sarà necessario cambiare il titolo.

BERRY. Ho già presentato un emendamento sostitutivo del titolo.

NANNUZZI. La proposta di legge originaria dell'onorevole Berry riguardava soltanto i dipendenti dagli enti; però sono state fatte aggiunte e modificazioni sostanziali suggerite dal Governo ed reinserite nel testo dal proponente per cui si intende affrontare e risolvere il problema relativo anche agli appartenenti all'amministrazione statale. Infatti dagli articoli 7 e 8 in poi si fa riferimento ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, mentre negli articoli precedenti si faceva riferimento agli appartenenti alle municipalità, agli enti, ecc.

PRESIDENTE. Però l'articolo 7 della proposta Berry originale era già su questa strada, poiché diceva: « Agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione dello Stato ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Questa aggiunta fu fatta nell'altra legislatura a richiesta del senatore Zotta, allora Ministro per la riforma della burocrazia.

NANNUZZI. Con l'articolo 8 proposto dal Governo non si fa più distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo. Esso va perciò interpretato nel senso che queste disposizioni sono applicabili a tutte le carriere. È questo che tengo a che venga precisato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Questa estensione c'era già con l'articolo 7, però non faceva parte della proposta Berry originale presentato nella seconda legislatura e fu richiesta dal senatore Zotta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione.* Il Governo è favorevole alla proposta di legge dell'onorevole Berry, perché con essa, finalmente, si eliminano alcune discordanze di intepretazione, verificatesi in sede di attuazione del decreto n. 1451, e si rende, quindi, più esplicita la portata di alcune norme in esso contenute.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, iniziando dal tilolo.

Il titolo della proposta di legge Berry era il seguente:

« Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 e del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa ».

In seguito alle modificazioni apportate alla proposta di legge, il titolo proposto è il seguente:

« Disposizioni concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 1.

« L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è sostituito dal seguente:

« Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente articolo è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso.

Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettantegli, a titolo di retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità, come impiegato avventizio.

L'assegno personale di cui al precedente comma è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati ne ruoli speciali transitori. Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Nei confronti del personale contemplato nel primo comma, sono riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, i periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del presente decreto ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Tra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è inserito il seguente:

« Il collocamento nei ruoli speciali transitori ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianità di servizio computata ai sensi del precedente articolo 22, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non anteriore al 1° maggio 1948 ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3 della proposta originaria Berry è il seguente:

« Per gli impiegati già appartenenti alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, i quali, avendo ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori, abbiano già chiesto il riscatto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e lo chiedano entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per quelli che, non avendo ottenuto ancora detto collocamento, presentino la domanda di riscatto entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento nel bollettino ufficiale del personale, il contributo di riscatto è calcolato sugli stipendi o retribuzioni in vigore al 1° luglio 1953 ».

Il Governo ha proposto il seguente emendamentoso sostitutivo all'articolo 3 accettato dal proponente:

« Per gli impiegati già appartenenti alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, i quali, avendo conseguito il collocamento nei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori), abbiano già chiesto il riscatto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o lo chiedano entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per quelli che, non avendo conseguito ancora detto collocamento, presentino la domanda di riscatto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del personale del decreto di collocamento, il contributo di riscatto è calcolato sugli stipendi o retribuzioni spettanti al 1° luglio 1953, ovvero su quelli spettanti alla data di decorrenza del collocamento nei ruoli aggiunti. se anteriore al 24 giugno 1951 ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

L'articolo 4 è rimasto immutato nel testo originario della proposta Berry:

« La disposizione di cui all'articolo 24, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la facoltà, per il personale già appartenente alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana collocato nei ruoli speciali transitori, di chiedere il riscatto dei periodi di servizio e di tempo specificati nell'articolo 2 del decreto stesso, si applica anche al personale della categoria predetta che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, abbia ottenuto, a seguito di concorso o ad altro titolo, la nomina a posto di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, oppure, assunto in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione stessa, abbia ottenuto od ottenga, ai sensi delle disposizioni vigenti, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

Il personale predetto che presso gli enti di provenienza era assistito, per il trattamento di previdenza, da polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro Istituto assicurativo, ovvero da titolo di previdenza a risparmio, dovrà versare allo Stato, rispettivamente, metà del valore di riscatto delle polizze o metà della somma capitalizzata, determinate alla data di cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze degli enti suddetti ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Al termine fissato dall'articolo 8, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per la emanazione delle norme ivi previste, è sostituito quello di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Nei confronti del personale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e del personale di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è ammessa la regolarizzazione dei contributi arretrati dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, senza interessi di mora, sino a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La dizione dell'articolo 6 può far sorgere dei dubbi di interpretazione. Che cosa s'intende con la frase « sino a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » ? Che la regolarizzazione può avvenire fino al 1964 e per qualsiasi periodo anteriore ? Ricordiamo che in base alla legge sulla previdenza sociale i periodi anteriori oltre i cinque anni sono prescritti. Si intende, quindi, fare una deroga alla legge sulla previdenza ?

BERRY. Le deroghe sono due: per i contributi arretrati che si possono pagare senza limite e per il pagamento.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Se questa è la volontà della Commissione, deve essere chiarito.

PRESIDENTE. Propongo questo emendamento: « Mettere un punto dopo le parole: «senza interessi di mora»; sostituire quindi le parole che seguono con queste altre: « Tale

facoltà può essere esercitata fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. È molto grave, ma almeno così è chiaro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, modificato secondo l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, devono intendersi utili e valutabili i periodi biennali di congedo ordinario coloniale e le frazioni di essi inerenti al servizio prestato dagli interessati nei territori d'Africa già di sovranità italiana fino al 30 giugno 1953.

Nei confronti del personale rimasto in servizio, senza soluzione di continuità, nel territorio dell'ex Somalia italiana e passato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, il termine di operatività del cumulo di cui al sopra citato articolo 1 è fissato al 31 dicembre 1952. Per i periodi di congedo maturati successivamente alla predetta data rimangono salvi i diritti derivanti al personale stesso dal decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359.

Per il personale rimasto in Etiopia, od ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici, l'ammissione al trattamento di cui allo stesso regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le modifiche ed aggiunte apportatevi dalla presente legge, per il periodo decorrente dalla restaurazione dello Stato etiopico, è subordinata al riconoscimento previsto dall'articolo 3, comma secondo, della legge 16 maggio 1956, n. 496 ».

Pongo in votazione l'articolo 7 al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8 che pongo in votazione non essendo stati presentati emendamenti.

« Agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato già in servizio nei territori di cui al precedente articolo, per i periodi di congedo ordinario coloniale maturati e non fruiti, non indennizzabili ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, è dovuta una somma pari all'importo dell'indennità coloniale, dell'indennità di disagiata residenza e del supplemento indennità di disagiata residenza, nelle misure di diritto, che ad essi sarebbe spettato per la durata dei periodi stessi.

Gli impiegati di cui al precedente comma che, a seguito del rimpatrio, abbiano comunque ripreso servizio prima della scadenza del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato, s'intendono aver tacitamente rinunciato ad usufruire dei periodi di congedo non goduti. Nei confronti degli impiegati stessi, l'indennizzo di cui all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, è dovuto sulla base degli assegni ed indennità, relativi alla posizione giuridica rivestita dai singoli impiegati alla data di decorrenza del reimpiego, in vigore alla data stessa e comunque a data non posteriore al 1° luglio 1953.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato i quali siano rimasti a prestare servizio, senza soluzione di continuità, nei territori d'Africa già di sovranità italiana e che, alla data predetta, si trovino ancora ivi in servizio, il cumulo di cui all'articolo 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le limitazioni indicate al precedente articolo, è ammesso ai soli effetti economici. Al personale stesso sarà corrisposta, a titolo d'indennizzo, una somma pari all'ammontare degli interi assegni ed indennità che ad esso sarebbero spettati per il periodo di congedo non fruito, ragguagliato al trattamento economico d'attività fisso e continuativo vigente e spettante alla data del 1° luglio 1953.

Lo stesso trattamento è dovuto al personale che, trovandosi alla data del 1° luglio 1953 in servizio nei territori d'Africa di cessata sovranità italiana, sia, successivamente, cessato dall'impiego per esodo volontario, o per altro motivo, senza avere usufruito, in tutto o in parte, del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato ».

(*È approvato*).

TOZZI CONDIVI. *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 9 vorrei chiedere al presentatore perché, soltanto a questo punto, ci si riferisce il personale delle Camere di commercio.

PRESIDENTE. Posso dare io un chiarimento. La posizione di questi dipendenti dalle Camere di commercio era diversa da

quelli delle Amministrazioni municipali. Ad essi non si applica il decreto n. 1451, ma un diverso decreto legislativo. Ricordo esattamente che i dipendenti dalle Camere di commercio erano sedici persone. Se appaiono per la prima volta in questo articolo, vuol dire che le norme degli articoli 1 e seguenti non sono ad essi applicabili.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Non è possibile che essi si considerino lesi dal disegno di legge in discussione e chiedano che venga integrata la loro posizione ? Possono trovarsi nella condizione di rilevare che non abbiamo considerato la loro posizione e chiedere che venga stabilito per loro quello che abbiamo deciso con gli articoli 1 e seguenti.

NANNUZZI. L'articolo 9 dice chiaramente che le disposizioni si applicano ai dipendenti delle Amministrazioni municipali dei territori dell'ex Africa orientale italiana e della Libia e al personale già in servizio presso le Camere di commercio.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Negli articoli dall'1 al 6 questi dipendenti non sono considerati, perché si ritiene che essi o già godano del beneficio o non ne abbiano diritto. Ma se non godono il beneficio e ne avessero diritto ?

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che noi, coi primi sei articoli, modifichiamo il decreto n. 1451: sono norme relative al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

Poi si parla del decreto del 30 novembre 1954, n. 1452: personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia. È una serie di 18 articoli, tutti diversi dai 31 del decreto n. 1451.

NANNUZZI. Esodo volontario.

PRESIDENTE. L'esodo volontario l'hanno fatto pochissimi.

Resta il dubbio dell'onorevole Tozzi Condivi; però, la risposta non siamo in grado di darla.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Vorrei precisare che la mia perplessità non inerisce al contenuto dell'articolo 9. Il dubbio è che domani possano sorgere delle difficoltà nell'applicazione d'esso. È forse opportuno rinviare di una settimana la discussione e, intanto, approfondire la questione.

JACOMETTI. A me pare che convenga rinviare, perché abbiamo troppi dubbi. Tanto più che è opportuno approvare un testo coordinato, il che é possibile col rinvio che porrà la Commissione in condizioni di approvare un testo organico.

PRESIDENTE. Sembra anche a me che vi siano parecchie cose da esaminare con ponderazione. È quindi opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI